

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Art. 1	Tutela personalità minori e persone prive di autonomia	<p>- Condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, commessi da genitore o tutore, comporta rispettivamente la perdita potestà genitore e l'interdizione perpetua amministrazione di sostegno, tutela e curatela;</p> <p>- Salvo costituisca più grave reato, mendicare avvalendosi di minore 14 anni o di persona non imputabile sottoposta alla sua autorità, custodia o vigilanza è punito con reclusione da 6 mesi a 3 anni;</p> <p>- Abrogazione art. 671 c.p. (Impiego di minori nell'accattonaggio).</p>	
Art. 2	Responsabilità maggiorenni per delitti commessi da minori	<p>- Introdotta l'aggravante (art. 112 c.p.) in caso di partecipazione nella commissioni di un delitto con minore di 18 anni o persona in stato di infermità o di deficienza psichica, e di persona non imputabile o non punibile;</p> <p>- introdotto l'ulteriore aumento di pena se ha partecipare è il genitore esercente la potestà.</p>	
Art. 3	Risorse finanziarie per misure di sostegno e assistenza	<p>Sono destinate ulteriori risorse finanziarie, anche al fine di consentire convenzioni dei comuni con le strutture residenziali e di pronta accoglienza e per migliorare gli aspetti assistenziali ed educativi delle strutture:</p> <p>- al fondo per concessione di contributi ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità montane, nonché ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale che operino senza scopo di lucro al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose;</p> <p>- al programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria.</p>	
Art. 4	Danneggiamento	<p>- La pena di cui all'art. 635 (reclusione da 6 mesi a tre anni) è prevista anche per danneggiamento su immobili compresi in programmi di risanamento edilizio o ambientale o se ne consegue pregiudizio al decoro urbano.</p> <p>- Sospensione condizionale della pena subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose ovvero ad attività non retribuita in favore della</p>	

		collettività.	
Art. 5	Deturpamento e imbrattamento di cose altrui	Tutela estesa agli immobili sottoposti a programmi di risanamento edilizio o ambientale o ad altro immobile, quando al fatto di reato consegue un pregiudizio del decoro urbano.	
Art. 6	Occupazione di suolo pubblico	- In caso di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 c.p. (Invasione di terreni o edifici) dall'art. 660 bis c.p. (Prostituzione minorile) e dall'art. 20 codice della strada (Occupazione della sede stradale) il sindaco se le strade sono urbane ed il prefetto per le strade extraurbane o per ogni altro luogo (qualora ricorrano motivi di sicurezza pubblica), ordinano il ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e in caso di occupazione a fini di commercio, la chiusura dell'esercizio fino ad adempimento dell'ordine e pagamento spese. La disposizione si applica anche in caso di omissione obblighi pulizia e decoro spazi pubblici antistanti l'esercizio.	
Art. 7	Modifiche alle norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate	- La sanzione della reclusione da 1 anno a 6 mesi per coloro che depongono o abbandonano congegni o altri oggetti atti ad impedire od ostacolare la libera circolazione su strada ferrata di cui all'art. 1 della legge n. 66/1948 è prevista anche per il compimenti dei medesimi atti su strada ordinaria. - La sanzione amministrativa posta a carico di chi ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, al fine di impedire o ostacolare la libera circolazione, si applica anche se non derivante da deposizione o abbandono di congegni o altri oggetti.	
Art. 8	Fondi per le città d'arte	Contributi ai Comuni che abbiano individuato, o che vi provvedano entro 3 mesi, aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. I contributi (60 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 210) finalizzati alla tutela del decoro delle aree, sono ripartiti con criteri e modalità poste con DPCM di concerto Min. beni culturali sentita Conferenza unificata	
Art. 9	Notificazioni nei procedimenti concernenti violazioni amministrative	Per i residenti all'estero, qualora residenza dimora o domicilio ignoti, le notificazioni sono sostituite con pubblicazioni per estratto alla casa comunale in cui è avvenuto il fatto e alla prefettura competente. Copia della pubblicazione con raccomandata all'indirizzo comunicato dall'interessato al momento della contestazione o nello scritto difensivo.	
	Residenti all'estero	In caso di contestazione immediata, il verbale di contestazione può contenere indicazioni dei termini e facoltà di difesa, in sostituzione delle successive	

		notificazioni.	
Art. 10	Accesso della polizia municipale alla banca dei dati di polizia	<p>- Si consente al personale di polizia municipale, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, di accedere anche allo schedario dei veicoli rinvenuti ed allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti.</p> <p>- Il personale di polizia municipale, addetto ai servizi di polizia stradale, è abilitato all'inserimento dati presso il Centro elaborazione dati istituito presso il Min. Interno</p>	
Art. 11	Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio	<p>- Partecipazione collaborativa della polizia municipale con gli organi di polizia dello Stato nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio. DM giustizia, d'intesa con interno e MEF, per determinare le procedure per assicurare, nel caso di interventi nella flagranza dei reati, l'immediato interessamento degli organi di polizia dello Stato per il prosieguo dell'attività investigative.</p>	
Art. 12	Funzioni di competenza statale attribuite al sindaco	<p>- Concorso nell'assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali;</p> <p>- sovrintendenza alla tenuta dei registri di stato civile ed agli adempimenti in materia elettorale, militare e statistica;</p> <p>- adozione di provvedimenti che minacciano la sicurezza urbana dei cittadini o che arrecano grave pregiudizio al decoro urbano, tempestivamente comunicati al Prefetto che può indire apposita conferenza tra i soggetti pubblici e privati interessati.</p> <p>- Potere sostitutivo del Prefetto per le circostanze descritte ed anche in caso di inerzia del sindaco;</p> <p>- Potere di adozione di atti di indirizzo da parte del Ministro dell'interno per le funzioni descritte esercitate dal sindaco.</p>	
Art. 13	Sicurezza pubblica e diritto di ingresso e di soggiorno di cittadini dell'Unione	<p>- Nel D. Lgs. n. 30/2007, che liberalizza la circolazione dei cittadini UE, è stato introdotta la "sicurezza pubblica":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. come criterio limitativo dei diritti di ingresso e soggiorno; 2. come motivo di emanazione del provvedimento di allontanamento (adottato con atto motivato del Prefetto territorialmente competente); <p>- Pena detentiva fino a 3 anni per violazione del divieto di reingresso.</p>	

Art. 14	Accertamenti di assenza di tossicodipendenza	Estensione ai lavoratori autonomi destinati a mansioni che comportano rischi per sicurezza, incolumità e salute di terzi, degli accertamenti di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e periodicamente e delle sanzioni previste in caso di contravvenzione alle prescrizioni.	
Art. 15	Possesso artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive	Stesse previsioni contenute nel vigente art. 6-ter, comma 1, della legge n. 401/1989: - reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 1.000 a 5.000 euro per chi è trovato in possesso di razzi e simili e oggetti contundenti nei luoghi dello sport e in quelli destinati anche temporaneamente alla sosta o al transito dei partecipanti.	
Art. 16	Interventi per la prevenzione	Facoltà per il questore di imporre il divieto, opponibile davanti al giudice monocratico, di detenzione di armi di qualsiasi tipo, anche giocattolo, per persone pericolose per la sicurezza.	